



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

ALBERTO ROMEO GENTILE
DONATA VIZZINO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
45	06/10/2025	212	00	00

Oggetto:

Decreto Dirigenziale n. 27 del 28.03.2023 Avviso per l'assegnazione del contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP. Riapertura termini adempimenti comunali.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a) una delle misure del “Piano per l’Emergenza socio-economico della Regione Campania”, di cui alla DGR n 170 del 07/04/2020, prevede l’istituzione di un Fondo di Solidarietà per gli assegnatari dell’edilizia residenziale pubblica (di seguito Fondo), per l’erogazione di un contributo rapportato alla morosità ed alla capacità reddituale del nucleo familiare;
- b) con Decreto Direttoriale n. 141 del 30/12/2020, è stata approvata la disciplina del citato Fondo di solidarietà;
- c) il contributo regionale di solidarietà è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a rendere sostenibile il pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP;
- d) la Disciplina del Fondo stabilisce che, sulla base delle disponibilità di bilancio, la Regione è tenuta ad emanare l’avviso che definisce i termini, le modalità ed ulteriori criteri per l’assegnazione e la gestione del contributo in oggetto;
- e) con Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/03/2023 è stato approvato l’”Avviso per l’assegnazione del contributo regionale a sostegno del pagamento della morosità pregressa degli assegnatari ERP” destinato agli Enti proprietari, in uno all’allegato B “Modello di domanda di partecipazione”.

PREMESSO altresì, che:

- a) hanno presentato richiesta di adesione al Fondo n. 57 Comuni e, pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 584 del 18/09/2023 sono state ripartite le risorse disponibili, pari a complessivi € 6.000.000,00, in proporzione al numero di alloggi ERP di proprietà dagli stessi comunicati;
- b) ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso regionale, i Comuni beneficiari dovevano bandire un Avviso pubblico entro 60 giorni dalla pubblicazione del citato decreto, avvalendosi di un procedimento a sportello con scadenza al 31 dicembre 2023, nonché erano tenuti a trasmettere alla Regione l’elenco delle istanze ammesse a contributo e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell’importo dei contributi, entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini dell’assegnazione definitiva delle risorse ripartite;
- c) al fine di agevolare la più ampia partecipazione degli interessati, con Decreto Dirigenziale n. 999 del 22/12/2023 è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze dei cittadini al 28/03/2024 e, di conseguenza, anche il termine di trasmissione delle istanze ammesse e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, è stato prorogato al 30/09/2024;
- d) con D.D. n. 151 del 10/07/2024, infine, è stata concessa a tutti i Comuni beneficiari la possibilità di disporre la riapertura fino al 31/12/2024 dei termini per la presentazione delle istanze dei cittadini previsto dall’art. 5 comma 1 dell’Avviso pubblico di cui al DD 27/2023 ed è stata altresì prorogato al 31/03/2025, solo per i Comuni che si fossero avvalsi della riapertura, il termine per la trasmissione delle istanze ammesse e l’elenco delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, previsto dall’art. 5 comma 4 del citato Avviso;
- e) con D.D. n. 195 del 30.05.2025 sono stati riaperti i termini per gli adempimenti comunali ed è stato stabilito che, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà ed alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili, i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 fossero tenuti, entro e non oltre il 10/09/2025:
 - e.1 a trasmettere il provvedimento di approvazione delle istanze ammesse e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell’importo dei contributi, come previsto dall’art. 5 comma 4 dell’Avviso in oggetto;
 - e.2 a trasmettere la rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall’art. 5 comma 7 dell’Avviso in oggetto;
 - e.3 a ottemperare agli adempimenti di cui all’art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11.

RILEVATO che

- a) al 10/09/2025, 17 comuni sui 57 beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 hanno trasmesso la documentazione richiesta ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà e alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili;
- b) al 3/10/2025, tutti i contributi rendicontati sono stati liquidati per un importo complessivo pari a € 832.812,04, corrispondente a meno del 15% delle risorse ripartite, per cui sul Fondo di Solidarietà residuano risorse pari a € 5.167.187,96;
- c) al 3/10/2025, inoltre, i Comuni già liquidati hanno espresso un ulteriore fabbisogno relativo a istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi per un importo pari a € 109.017,87;
- d) i Comuni di Afragola, Atripalda, Caivano e Giugliano in Campania, inseriti tra i Comuni beneficiari del riparto, hanno rappresentato che le operazioni di verifica e valutazione delle domande richiedono tempi maggiori a causa della complessità documentale e delle interlocuzioni in corso con i cittadini interessati e hanno richiesto la proroga dei termini per gli adempimenti comunali, al fine di portare a compimento le procedure necessarie per garantire l'erogazione dei contributi previsti, evitando la perdita delle risorse assegnate e assicurando un sostegno concreto a famiglie che versano in condizioni di particolare fragilità economica e sociale.

CONSIDERATO che

- a) ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *“qualora le risorse assegnate a un Ente proprietario all'esito del riparto di cui all'art. 3 risultino eccedenti rispetto alle somme richieste ai sensi del precedente comma 4, la Direzione Generale per il Governo del Territorio si riserva di destinare le risorse eccedenti a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi degli altri Enti proprietari, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze”*;
- b) alla luce delle ingenti risorse residue, è opportuno stabilire un ulteriore e congruo termine finale per la rendicontazione dei contributi, oltre il quale l'importo non utilizzato possa essere riprogrammato, in primo luogo a copertura dell'importo corrispondente al fabbisogno relativo alle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi espresso dai Comuni già liquidati.

RITENUTO

- a) di dover stabilire che, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà ed alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili, i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 28/11/2025:
 - a.1 il provvedimento di approvazione delle istanze ammesse e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell'importo dei contributi, come previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Avviso in oggetto;
 - a.2 la rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall'art. 5 comma 7 dell'Avviso in oggetto;
- b) di dover stabilire, altresì, che i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, entro il 28/11/2025;
- c) di dover stabilire che, decorso il suddetto termine, le risorse non assegnate ai Comuni inadempienti, saranno destinate, ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *“a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze”*;
- d) di dover demandare a un successivo provvedimento la riprogrammazione delle eventuali risorse residue a seguito dell'ulteriore riparto di cui alla precedente lettera c).

VISTI

- a) Il Regolamento Regionale n. 11 del 18 ottobre 2019;
- b) la DGR n. 170 del 7 aprile 2020;
- c) il D.D. n. 141 del 30 dicembre 2020;
- d) il D.D. n. 27 del 28/03/2023;

- e) il D.D. n. 584 del 18/09/2023;
- f) il D.D. n. 999 del 22/12/2024;
- g) il D.D. n. 151 del 10/07/2024;
- h) il D.D. n. 195 del 30.05.2025.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore 212.02.00 Pianificazione – Programmazione – Attuazione interventi - Rigenerazione urbana e territoriale –Politiche abitative, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore 212.02.00

DECRETA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata

1. di stabilire che, ai fini della definitiva ammissione al Fondo di Solidarietà ed alla conseguente liquidazione dei contributi ammissibili, i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 28/11/2025:
 - 1.1 il provvedimento di approvazione delle istanze ammesse e delle istanze ammissibili, ma non finanziabili per carenza dei fondi, unitamente alla quantificazione dell'importo dei contributi, come previsto dall'art. 5 comma 4 dell'Avviso in oggetto;
 - 1.2 la rendicontazione dei contributi assegnati in esito alla sottoscrizione degli atti di riconoscimento del debito e di impegno al pagamento come previsto dall'art. 5 comma 7 dell'Avviso in oggetto;
2. di stabilire, altresì, che i Comuni beneficiari del riparto di cui al D.D. n. 584 del 18/09/2023 sono tenuti ad ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 7 comma 5 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11, entro il 28/11/2025;
3. di stabilire che, decorso il suddetto termine, le risorse non assegnate ai Comuni inadempienti, saranno destinate, ai sensi dell'art. 5 comma 5 dell'Avviso in oggetto *"a copertura delle istanze ammissibili ma non finanziabili per carenza dei fondi, ripartendole tra ciascun Ente in misura proporzionale alla somma degli importi riferibili alle suddette istanze"*;
4. di demandare a un successivo provvedimento la riprogrammazione delle eventuali risorse residue a seguito dell'ulteriore riparto di cui al precedente punto 3.
5. di inviare il presente atto:
 - 5.1 all'Assessore all'Urbanistica e al Governo del Territorio;
 - 5.2 al Settore 212.02.00;
 - 5.3 ai Comuni interessati;
 - 5.4 alla sezione dedicata del Portale regionale denominata "Regione Campania Casa di Vetro" per la pubblicazione.

ARCH. ALBERTO ROMEO GENTILE